

Rateizzazioni debiti verso Casse Edili- nuove modalità

1 Ottobre 2020

Con il Verbale di Accordo 10 settembre 2020 firmato da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali dell'edilizia si definisce una nuova disciplina nazionale per la concessione delle rateizzazioni dei debiti contributivi Casse Edili.

Importante innovazione riguarda la possibilità di utilizzare le cambiali quali idonea garanzie da prestare da parte dell'impresa richiedente la rateizzazione.

La durata della rateizzazione per tutte le imprese attive è così articolata:

1. 6 mesi per debiti fino a 5.000 euro;
2. 12 mesi per debiti da 5.000 euro fino a 15.000 euro;
3. 18 mesi per debiti da 15.000 euro fino a 30.000 euro;
4. 24 mesi per debiti superiori a 30.000 euro.

Rimandando alle indicazioni CNCE allegate per i dettagli procedurali di seguito sintetizziamo le condizioni di accesso e di revoca per come definiti nell'accordo:

Rateizzazioni Cassa Edile				
	Debito fino a 5mila euro	Debito da 5mila a 15mila euro (oltre quota parte spese ed interessi di mora)	Debito da 15mila a 30mila euro (oltre quota parte spese ed interessi di mora)	Debito oltre i 30mila euro (oltre quota parte spese ed interessi di mora)
Anzianità Iscrizione Cassa Edile per le prime due richieste	min.12 mesi	min.12 mesi	min.12 mesi	min.12 mesi
Ulteriori condizioni per richieste di rateizzazioni successive alla seconda	Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dalla fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili.	Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dalla fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili.	Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dalla fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili.	Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dalla fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili.
Requisiti	Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai	Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai	Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai	Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai
Morosità relativa a periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna
Rateizzazioni già in corso in altre Casse Edili	Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico	Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico	Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico	Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico
Riconoscimento debito	Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso di successiva azione esecutiva di recupero	Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso di successiva azione esecutiva di recupero	Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso di successiva azione esecutiva di recupero	Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso di successiva azione esecutiva di recupero
Durata massima	6 mesi	12 mesi	18 mesi	24 mesi
Importo 1^ rata	€ 1.500,00 + quota parte spese ed interessi di mora	Valore 2 ratei del debito complessivo + quota parte spese ed interessi di mora	Valore 3 ratei del debito complessivo + quota parte spese ed interessi di mora	Valore 4 ratei del debito complessivo + quota parte spese ed interessi di mora
Importo Rate successive	Residuo del debito in max. 5 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna	Residuo del debito in max. 11 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna	Residuo del debito in max. 17 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna	Residuo del debito in max. 23 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna

Accordo sindacale aziendale	Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall'integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta	Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall'integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta	Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall'integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta	Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall'integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta
Garanzie	Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione	Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione	Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione	Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione
Ottenimento Regolarità DURC	Alla sottoscrizione della rateizzazione	Alla sottoscrizione della rateizzazione	Alla sottoscrizione della rateizzazione	Alla sottoscrizione della rateizzazione
Durata procedura	Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell'azienda	Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell'azienda	Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell'azienda	Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell'azienda
Decadenza rateizzazione	Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione	Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione	Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione	Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione

41756-COM741-CNCE rateizzazioni.pdf [Apri](#)